



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 195 DEL 26/06/2025

OGGETTO: SGOMBERO APPARTAMENTI IN VICO DELLA ROSA CIV. 4 INTT. 2-4-6-8 CAUSA DANNI A SEGUITO PERDITA IMPIANTO IDRICO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/06/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo tecnico congiuntamente a Vigili del Fuoco e Polizia Locale presso la palazzina al civico 4 di Vico Della Rosa causa danni ad appartamenti a seguito di allagamento dovuto a perdita di acqua;
- in sede di sopralluogo si è potuto constatare che nell'appartamento interno 8, sito al quarto piano, si era manifestata una copiosa perdita di acqua a causa della caduta del boiler elettrico e che l'allagamento conseguente interessava tutti gli appartamenti della colonna (interni 6, 4 e 2);
- in considerazione dello stato dei luoghi si disponeva sul posto, concordemente al Caposquadra dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato;
- lo sgombero degli appartamenti interni 2, 4, 6 e 8 del civico 4 di Vico della Rosa;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0290863.I del 17/06/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 16/06/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di

avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0289068.U del 17/06//2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo in data 16/06/2025 e, successivamente, con nota prot. 0289068.U del 17/06//2025 – e fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza seguite e attestate da tecnico abilitato:

- lo sgombero degli appartamenti interni 2, 4, 6 e 8 del civico 4 di Vico della Rosa;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro - ed al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio, per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
Alessandro Luigi Terrile

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.